

TRIBUNALE FEDERALE FITAV

Composto da:

Prof. Avv. Sara Zuccarino, Presidente Estensore

Avv. Giuseppe Caturano, Componente

Avv. Matteo Giuseppe Silvestri, Componente

Nel procedimento disciplinare, rubricato al n. 000002/FITAV/2022, a carico di Faenza Mauro, tesserato Fitav al momento dei fatti contestati

Incolpato

come precisato nell'atto di deferimento a giudizio emesso, in data 9/11/22, dal Procuratore Federale Fitav, dell'infrazione disciplinare ex art. 15, comma 1, del Regolamento di giustizia FITAV in quanto avente una condotta denigratoria della ASD Tiro a Volo Lazio che, nell'andare ben oltre il mero esercizio del diritto di critica, viola i principi fondamentali della lealtà e correttezza sì da arrecare pregiudizio morale all'ASD Tiro a Volo Lazio, soggetto affiliato FITAV, nonché agli organi associativi e rappresentativi della stessa.

Visto l'art. 59 del Regolamento di giustizia, all'udienza del 27/01/2023, ascoltate le conclusioni del Procuratore federale, sentito il sig.re Faenza, le conclusioni del suo difensore Avv. Gianni nonché, in quanto soggetti interessati, il sig.re Lorenzoni, Vice Presidente della ASD Tiro a volo Lazio, il sig.re Tarchini – Presidente della stessa, esaminati gli atti di causa, ha emesso la seguente

Sentenza

Svolgimento del procedimento

Il presente procedimento trae origine da una pec inviata alla Federazione, in data 13/07/2022, dal sig.re Marco Lorenzoni - Vice Presidente della ASD Tiro a Volo Lazio (d'ora innanzi ASD) che lamentava un comportamento non rispettoso dei vertici della ASD da parte del sig.re Mauro Faenza; comportamento "anti-associativo" che, nel creare rapporti conflittuali tra il Faenza e i dirigenti della ASD, rappresenta un ostacolo al raggiungimento del valore della sportività che costituisce lo scopo primario di quest'ultima. Sì che il Consiglio direttivo della ASD, **in data 02/07/2022, al fine di trovare una soluzione definitiva ad un problema che si protrae da anni, disponeva la interdizione del Faenza dal campo.** Nonostante ciò, il Faenza continuava a frequentare il circolo, adducendo la sua qualifica di tesserato FITAV, senza considerare che l'art. 7 della Circolare n. 1 della Stagione sportiva 2022 prevede, in capo al possessore della tessera federale, il diritto di accedere ai «campi di tiro delle A.S. affiliate alla FITAV, per gli allenamenti e per la partecipazione alle gare organizzate dalle A.S.» ma solo «**con il consenso delle stesse**»; consenso che, nel caso *de quo*, manca.

Con nota esplicativa, pervenuta il 15 luglio 2022, sempre a firma del Sig. Lorenzoni, si informava la Federazione della pubblicazione di alcuni messaggi whatsapp inviati dal Sig. Faenza e protesi a gettare discredito sulla ASD e sul Consiglio direttivo.

A seguito di tale comunicazione, il Procuratore Federale apriva - ai sensi dell'art. 68 del Regolamento di giustizia FITAV- il procedimento disciplinare e ne dava comunicazione al sig.re Faenza. Questi rendeva la propria difesa con deduzioni di replica, depositate in data 18/08/22 a mezzo del proprio legale di fiducia (Avv. Saverio Gianni), nelle quali contestava ogni addebito mosso nei suoi confronti. Sostanzialmente e per quanto di competenza di codesto Tribunale,

evidenziava di non aver mai ecceduto in atteggiamenti aggressivi e/o offensivi ma di aver espresso, nei limiti del diritto di critica, perplessità in merito alle «*capacità organizzative e gestionali del Sig. Carlo Tarchini*». Dalla ricostruzione storica effettuata nella suddetta nota, emerge che i rapporti tra l'associazione –*rectius* i dirigenti della ASD- e il sig.re Faenza sono stati caratterizzati, fin dal 2008, da continue tensioni e critiche.

Il Procuratore Federale, al fine di valutare meglio i fatti oggetto di contestazione, disponeva, in data **22/09/22**, l'audizione del Lorenzoni ed acquisiva le dichiarazioni testimoniali a firma di Carlo Tarchini (Presidente della ASD Tiro a volo Lazio), del dr. Pier Ruffino Piero (Consigliere della ASD), Gianni Linari (Consigliere della ASD), Cosimo Dominici (collaboratore alla segreteria della struttura), Gabriele Lisi (addetto alla manutenzione dei campi) e Bruno Caporuscio (titolare dell'armeria Caccia e pesca). Da tali dichiarazioni, allegare al fascicolo d'ufficio, viene provata non soltanto la frequentazione del campo, nonostante il provvedimento di diniego, ma una condotta sovente denigratoria dell'ASD e dei suoi soggetti apicali; condotta che va ben oltre il mero esercizio del diritto di critica.

A seguito dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, il Procuratore ascoltava personalmente l'incolpato il quale, come si legge nell'atto di deferimento a giudizio, «replicava alle accuse sostenendo di non approvare e condividere le modalità di gestione della TAV Lazio. In particolare, contestando l'operato del suo Presidente, ma ribadendo che dette contestazioni non hanno mai travalicato il limite dell'esercizio del diritto di critica. A sostegno di ciò il sig.re Faenza presentava diverse dichiarazioni testimoniali». Su tali dichiarazioni il procuratore esprimeva «qualche dubbio in ordine alla loro oggettività» in quanto presentate da persone che «condividono tutte con il sig.re Faenza le critiche mosse all'operato del Direttivo Tav Lazio [...] e peraltro non [...] pienamente in grado di contestare le accuse presentate».

A seguito di atto di deferimento a giudizio del 09 novembre 2022, questo Tribunale fissava, presso i locali della Fitav, l'udienza di discussione per il giorno 27 gennaio 2023. L'incolpato si costituiva con memoria, ex art. 53 del Regolamento di giustizia Fitav, ritualmente depositata in data 24 gennaio 2023. In pari data veniva depositata memoria dalla ASD, in quanto parte interessata, a ministero degli avvocati Mariarosaria De Mucci, Mortelliti Giovanni e Luca Del Favero.

All'udienza del 27/01/22, questo Tribunale procedeva alla audizione dell'incolpato Faenza e del Procuratore Fitav il quale chiedeva l'applicazione a carico del sig.re Faenza della sanzione della diffida, ex art. 30, comma 3, lett. b, Regolamento di giustizia FITAV.

Il Tribunale Federale, ritenendo l'attività istruttoria espletata e la relativa documentazione probatoria pienamente idonea, si ritirava ed all'esito della camera di consiglio dava lettura del dispositivo.

Diritto

Preliminarmente, devono essere disattese e rigettate tutte le richieste ed eccezioni processuali avanzate e sollevate dalla difesa dell'incolpato nella memoria ex art. 53 Regolamento di giustizia Fitav.

Quanto all'eccezione di improcedibilità dell'azione disciplinare per essere l'attuale procedimento scaturito da una mail del 13.07.2022 inviata al Procuratore Federale, dal Sig. Marco Lorenzoni - Vice Presidente della ASD Tiro a Volo Lazio – e non da un atto formale del Presidente della medesima ASD, la stessa appare infondata in quanto il Procuratore Federale - avuto notizia di una violazione statutaria e regolamentare – risultando del tutto irrilevante la fonte della conoscenza, ad eccezione delle denunce anonime – e non ricorrendo i presupposti per l'archiviazione - ha esercitato legittimamente l'azione disciplinare (v. Regolamento di giustizia FITAV artt. 68: “1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari nei confronti di tesserati (...) di cui ha notizia. 2. Il Procuratore Federale prende notizia delle infrazioni di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute”; art. 72: “1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime. 2. L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio).

Quanto all'eccezione di genericità dell'atto di deferimento, in ragione della sua inadeguata formulazione che avrebbe di fatto impedito all'incolpato *"di comprendere pienamente di cosa lo stesso è concretamente accusato"* (v. memoria ex art. 53 - Faenza), la stessa appare infondata atteso che non è ravvisabile alcuna incertezza sul capo di incolpazione, quando il fatto sia stato contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa. La contestazione, in particolare, non va riferita soltanto al capo d'incolpazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'incolpato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito. Tali requisiti sono stati rispettati dalla contestazione odierna, in relazione alla quale il Faenza ha potuto appieno difendersi.

Infine, **è da considerarsi inammissibile**, non essendo stata articolata su fatti storici precisi e ben determinati, oltre che ultronea **l'audizione dei testi**: Sig. Carmine Andretta, Magini Piero, Magini Franco, De Mattia Vincenzo, Franco Enrico, Pasquali Alberto, Stella Luca, Golino Concetto, Benigni Gianbernardo le cui dichiarazioni risultano già versate in atti dalla difesa dell'incolpato.

Si precisa, fin da ora, che tali dichiarazioni testimoniali appaiono non rilevanti in quanto dalle stesse emerge, con assoluta chiarezza, una generica attestazione sul comportamento tenuto, in loro presenza, dall'incolpato nei confronti della ASD Tiro a Volo Lazio e dei suoi vertici istituzionali senza giammai fare specifico riferimento ai fatti di cui al capo d'incolpazione.

Tanto detto, nessun dubbio sussiste sulla responsabilità del Faenza in relazione ai fatti oggetto d'incolpazione alla luce del compendio probatorio in atti.

Preliminarmente, codesto Tribunale ritiene che il comportamento tenuto dal sig.re Faenza costituisca un fatto rilevante per l'ordinamento sportivo e, pertanto, di sua competenza, ai sensi dell'art. 49 del Codice di giustizia sportiva FITAV esulando, invece, ogni questione attinente ai profili endo-associativi.

Come emerge dalle testimonianze acquisite, la condotta del Faenza concretizza gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione disciplinare ex art. 15 del Regolamento di giustizia Fitav in quanto si pone in contrasto con i valori fondamentali dello Sport quali il rispetto ed il fair-play ed, in particolare, viola l'art. 7 del Codice di comportamento sportivo CONI, rubricato "Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione" il quale recita: «I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo». In particolare, dal richiamato Codice emerge un inderogabile dovere di lealtà, correttezza e probità che deve essere osservato, in qualsiasi situazione, da tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo (art. 2).

Il rapporto conflittuale ultradecennale tra il sig.re Faenza e la Tav Lazio - messo in evidenza, tra l'altro, dalle stesse testimonianze riportate dalla difesa del Faenza (v. dichiarazione testimoniale di Piero Magini) - ha generato un clima di malessere che ostacola il raggiungimento degli obiettivi sportivi. In particolare, le continue «discussioni su come la società gestisce il campo di tiro» (dichiarazione testimoniale di Cosimo Dominici), «raffigurando ai suoi interlocutori un circolo in mano a degli incompetenti, con un Presidente incapace» (dichiarazione testimoniale di Pier Ruffino Pierro), nel creare «un'onda di dissenso e malessere che non giova al buon clima e andamento» del circolo (testimonianza Lisi) integra una palese e non trascurabile violazione dei precetti sopra richiamati, essendo connotati da un'effettiva ed oggettiva portata offensiva sia per il tenore letterale sia per la diffusione datane.

Di nessuno ausilio può essere all'incolpato sostenere, con efficacia scriminante, di aver agito per il bene dell'ASD atteso che, nell'ordinamento sportivo, la tutela dei tesserati e affiliati nei confronti delle offese verbali o scritte ha una portata più estesa rispetto a quella attribuita in sede giudiziaria penale o civile e ciò proprio in ragione delle più stringenti e imprescindibili regole etiche e comportamentali prescritte dal Codice di comportamento sportivo.

Inoltre a nulla vale neppure il tentativo dell'incolpato di far apparire, dal punto di vista soggettivo, le sue affermazioni quale manifestazione del diritto di critica in quanto si tratta di condotte che travalicano il requisito della continenza dato che, pure in mancanza di comportamenti aggressivi o volgari, come emerge dalle dichiarazioni testimoniali presentate a sostegno del sig.re

Faenza, sono intenzionalmente riferite a specifiche persone si da offenderne l'onore e la reputazione (sul punto, v. sentenza Tribunale Fitav del 27 giugno 2016)

La condotta del Faenza risulta, inoltre, infrangere le statuizioni del codice di comportamento- Codice etico della ASD da lui firmato in data 01 marzo 2022 (v. doc. allegato alle deduzioni di replica – parte Faenza – del 18/08/22). Da tale documento emerge non solo l'obbligo di "adottare sempre un linguaggio rispettoso sia nei toni che nei contenuti" (comma 2), di "evitare gesti ed atteggiamenti offensivi o che possano mettere a disagio gli altri frequentatori del circolo"(comma 3) ma anche il divieto di "mettere pubblicamente in discussione le decisioni adottate dei Direttori di Tiro, del Coordinatore e dell'istruttore del Circolo. Nel caso in cui non si concordi con una qualunque decisione da essi adottata è lecito e dovuto chiedere un confronto da effettuarsi, ove possibile immediatamente e comunque a porte chiuse» (comma 6). La violazione di tale precetto risulta dalla dichiarazione testimoniale di Carmine Andretta il quale riporta che il sig.re Faenza era solito coinvolgere altri tiratori nelle «discussioni legate ad aspetti pratici e tecnici relativi alle modalità delle gare ed alla loro organizzazione».

PQM

Il Tribunale Federale, nel ritenere che la condotta di cui al capo di incolpazione concretizza gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione disciplinare ex art. 15 del Regolamento di giustizia FITAV, accoglie le richieste del Procuratore Federale e condanna - ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. b), del Regolamento di giustizia - il sig.re Faenza alla sanzione della diffida, invitandolo ad astenersi per l'avvenire dal commettere analoghe violazioni.


Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza al sig.re Maura Faenza, al sig.re Procuratore Federale – Mariacristina Zarro – per l'esecuzione della sanzione irrogata.

Roma, 06 febbraio 2023

Prof. Avv. Sara Zuccarino, Presidente Estensore



Avv. Giuseppe Caturano, Componente



Avv. Matteo Giuseppe Silvestri, Componente

